



Corte I
A-4906/2014

Sentenza del 3 maggio 2017

Composizione

Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Maurizio Greppi, Jürg Steiger, cancelliera Sara Friedli.

Parti

1. **A.** _____,
2. **B.** _____,
entrambi patrocinati dall'avv. Tiziano Bernaschina,
ricorrenti,

contro

Azienda elettrica ticinese (AET),
Viale Officina 10, 6501 Bellinzona,
patrocinata dall'avv. Andrea Bersani,
Viale Stazione 11, casella postale 1845, 6501 Bellinzona,
controparte,

**Commissione federale di stima 13° Circondario
(Ticino e Grigioni),**
c/o avv. Filippo Gianoni, Presidente,
Via Visconti 5, casella postale 1018, 6501 Bellinzona,
autorità inferiore.

Oggetto

Rinnovo dei contratti di servitù di attraversamento dell'elettrodotto 50 kV Bodio - Riazzino - Monte Ceneri (particelle [...] RFD del Comune di X. _____ [Y. _____]).

Fatti:**A.**

Con istanza 1° febbraio 2010, l'Azienda Elettrica Ticinese (di seguito: AET), di Bellinzona, ha chiesto al Presidente della Commissione federale di stima del 13° Circondario (di seguito: CFS) l'apertura di una procedura abbreviata d'espropriazione per il rinnovo di diversi contratti di servitù di attraversamento, nel frattempo scaduti, dell'elettrodotto 50 kV Bodio – Riazzino – Monte Ceneri, in territorio del Comune di X._____, (Sezione di Y._____), non essendo la stessa riuscita a concluderne dei nuovi con i proprietari dei fondi interessati.

Fra i fondi oggetto di espropriazione figura in particolare la particella n. (...) RFD del Comune di X._____, (Sezione di Y._____) ubicata in zona residenziale semi-intensiva, di proprietà dei signori A._____ e B._____.

B.

Con decisione 8 febbraio 2010, il Presidente della CFS ha aperto la procedura d'espropriazione. Ricevuto l'avviso personale, i signori A._____ e B._____ hanno poi presentato opposizione con scritto 30 marzo 2010.

Poiché non tutte le opposizioni – tra cui quella dei signori A._____ e B._____ – hanno potuto essere evase durante l'udienza di conciliazione del 16 settembre 2010, la CFS ha poi trasmesso gli atti al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (di seguito: DATEC) per decisione sulle opposizioni all'espropriazione rimaste controverse.

C.

Con decisione 31 ottobre 2012, il DATEC ha respinto tutte le opposizioni interposte avverso il rinnovo delle servitù di attraversamento e la conseguente parziale espropriazione dei fondi interessati – tra cui quella dei signori A._____ e B._____ – per quanto « fosse possibile entrare nel loro merito », demandando alla CFS il compito di statuire sulle indennità espropriative.

D.

A seguito dell'udienza di discussione del 14 marzo 2013, i signori A._____ e B._____ hanno poi presentato le proprie conclusioni in data 28 maggio 2013, contestando in particolare l'ammontare delle indennità

offerte dall'espropriante e postulando un'indennità pari a 274'681 franchi, oltre accessori.

E.

Con decisione 15 luglio 2014, la CFS ha riconosciuto ai signori A. _____ e B. _____ un indennizzo totale di 1'336.70 franchi per la costituzione di una servitù di attraversamento d'elettrodotto 50 kV con limitazione di piantagione e di accesso per servizio a carico della particella n. (...) RFD del Comune di X. _____ (Sezione di Y. _____), di costruzione e gestione del fondo gravato e di salvaguardia e sicurezza dell'elettrodotto (cfr. punto 1 lett. a del dispositivo della decisione), così suddiviso:

– 70 ml di percorrenza linea 50 kV	CHF 135.80
– Palo n. 18 in cemento armato	CHF 1'067.00
– Trasporto dati	CHF 133.90
TOTALE:	<u>CHF 1'336.70</u>

F.

Avverso la predetta decisione, i signori A. _____ e B. _____ (di seguito: ricorrenti) – per il tramite del loro patrocinatore – hanno presentato ricorso dinanzi allo scrivente Tribunale con scritto 3 settembre 2014. Protestando tasse, spese e ripetibili, essi postulano l'accoglimento del loro gravame, con conseguente annullamento della decisione impugnata. In sostanza, essi fanno valere una violazione del loro diritto di essere sentiti (motivazione lacunosa) e il carattere inadeguato della decisione impugnata. Contestando l'indennità espropriativa concessogli dalla CFS, così come pure il metodo di calcolo e le basi stesse del predetto calcolo, essi fanno poi valere un indennizzo di 274'681 franchi, oltre accessori.

G.

Con risposta 11 settembre 2014, la CFS si è in sostanza riconfermata nella propria decisione, apportando alcuni chiarimenti al caso. Con risposta 1° ottobre 2014, la controparte ha postulato il rigetto del ricorso, ritenendo corretti sia il metodo di calcolo applicato dalla CFS, che l'indennità espropriativa concessa ai ricorrenti.

H.

Con osservazioni finali 18 novembre 2014, i ricorrenti si sono riconfermati nel proprio ricorso, contestando quanto asserito dalla CFS e dalla controparte.

I.

Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:**1.**

1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente gravame giusta gli artt. 1 e 31 segg. LTAF, in relazione con l'art. 77 cpv. 1 della legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr, RS 711). Giusta l'art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve disposizioni contrarie contenute nella LEspr stessa, alla procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale si applica la LTAF e quindi, in base al rinvio di cui all'art. 37 LTAF, la PA.

1.2 Pacifica è la legittimazione ricorsuale dei ricorrenti che, in quanto destinatari della decisione 15 luglio 2014 della CFS qui impugnata, con cui è stato loro concesso un indennizzo inferiore a quanto da essi richiesto, risultano direttamente toccati e hanno pertanto un interesse a che la stessa venga annullata (cfr. art. 78 cpv. 1 LEspr, art. 48 cpv. 1 PA). Detta decisione è poi stata impugnata con atto tempestivo (cfr. art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.

2.

2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2^a ed. 2013, n. 2.149).

2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (cfr. art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, *Droit administratif*, vol. II, 3^a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).

2.3 Nella giurisprudenza e nella dottrina è ammesso che l'autorità giudiziaria di ricorso – anche se dispone di un potere di cognizione completo – eserciti il suo potere d'apprezzamento con riserbo qualora si tratti di questioni legate strettamente a delle circostanze di fatto o a questioni tecniche (cfr. DTAF 2008/23 consid. 3.3). Quando si devono giudicare questioni tecniche speciali per le quali l'autorità di prima istanza dispone di conoscenze specifiche, l'autorità di ricorso non si discosterà pertanto senza validi motivi dall'apprezzamento di chi l'ha preceduta (cfr. DTF 133 II 5 consid. 3; 131 II 680 consid. 2.3.2; sentenza del TAF A-7836/2008 del 21 dicembre 2011 consid. 3; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.154 segg.).

3.

Nel loro gravame, i ricorrenti censurano innanzitutto la violazione del loro diritto di essere sentiti – e meglio la natura lacunosa della motivazione della decisione impugnata – in quanto l'autorità inferiore non si sarebbe confrontata con le loro allegazioni, valutando il loro fondo in maniera del tutto generica assieme agli altri fondi interessati dall'espropriazione.

3.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7). Tale doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente dall'autorità di ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 I 49 consid. 1).

Detto diritto, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavorevole nei suoi confronti, il diritto di prendere visione dell'incarto, la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1 con rinvii; sentenze del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010; 8C_321/2009 del 9 settembre 2009; sentenza del TAF A-7094/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2 con rinvii).

3.2 La giurisprudenza ha dedotto il dovere per l'autorità di motivare la sua decisione dal diritto di essere sentito. A livello procedurale, tale garanzia è ancorata all'art. 35 PA. Scopo di ottenere una decisione motivata è che il destinatario possa comprendere le ragioni della medesima e, se del caso, impugnarla in piena coscienza di causa e che l'autorità di ricorso possa

esercitare il suo controllo (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). È quindi sufficiente che l'autorità si esprima sulle circostanze significative atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito. L'autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti i fatti, le censure e i mezzi di prova invocati dal ricorrente, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per la decisione (cfr. DTF 130 II 530 consid. 4.3; 129 II 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; [tra le molte] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.3 con rinvii; DTAF 2009/35 consid. 6.4.1). Peraltro, la motivazione non deve necessariamente trovarsi nella decisione stessa; essa può anche trovarsi in un documento separato che sia stato portato a conoscenza dell'interessato o può discendere dal rinvio a una presa di posizione di un'altra autorità sempre portata a conoscenza dell'interessato (cfr. DTF 123 I 31 consid. 2c; 113 II 204 consid. 2; [tra le molte] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.3 con rinvii), basta che il destinatario sia in grado di procurarsi i documenti ai quali la decisione rimanda. L'ampiezza della motivazione non può tuttavia essere stabilita in modo uniforme. Essa va determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie e degli interessi della persona toccata nonché applicando i principi sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale. La motivazione può anche essere sommaria, ma vi si devono perlomeno dedurre gli elementi essenziali sui quali l'autorità si è fondata per rendere il proprio giudizio (cfr. ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale, 2002, n. 531 e 535 con rinvii).

3.3 A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati adottati in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della giurisdizione competente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore (cfr. sentenza del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; [tra le molte] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.5 con rinvii).

3.4 In proposito, lo scrivente Tribunale rileva come a priori la motivazione della decisione impugnata possa, per certi versi, effettivamente apparire piuttosto succinta, dal momento che l'autorità inferiore ha esposto una sola ed unica motivazione per diversi dei fondi interessati. Ciò premesso, è qui doveroso constatare che tutti i fondi oggetto della decisione impugnata presentano le medesime caratteristiche e/o si trovano in una situazione analoga (fondi edificabili o già edificati, in zona residenziale semi-intensiva, ecc.), sicché – per economia di procedura, ma anche nel rispetto del

principio della parità di trattamento – la motivazione adottata dalla CFS non poteva che essere analoga in tutti i casi, dovendo la stessa applicare i medesimi parametri di calcolo dell'indennità. Ciò risulta chiaramente dallo scritto 11 settembre 2014 della CFS, con cui quest'ultima ha precisato che la situazione giuridica delle particelle è analoga, atteso che sono state costruite in funzione dell'esistente linea elettrica. Il calcolo stesso dell'indennizzo è poi stato effettuato dalla CFS tenendo conto dell'estensione concreta dell'espropriazione dei singoli fondi. Non va poi dimenticato che la CFS, prima dell'emanazione della decisione in questione, ha indetto delle sedute di discussione con i singoli proprietari dei fondi interessati, effettuando gli accertamenti necessari per stabilire l'indennità espropriativa nei singoli casi. Certo è che l'ampiezza della motivazione della decisione impugnata non ha impedito ai ricorrenti di sollevare delle puntuali censure in merito al calcolo dell'indennità, sicché di fatto non risulta alcun pregiudizio nei loro confronti. Quand'anche si volesse poi seguire la loro tesi, si dovrebbe comunque ritenere l'asserita motivazione lacunosa come sanata in sede ricorsuale, nella misura in cui i ricorrenti hanno avuto modo di esprimersi pienamente dinanzi allo scrivente Tribunale e che quest'ultimo dispone del medesimo potere di apprezzamento della CFS, necessario per esaminare in dettaglio i loro argomenti. In tali circostanze, la censura dei ricorrenti non può che essere respinta.

4.

Nel caso in disamina, i ricorrenti contestano l'indennità concessa loro per l'espropriazione parziale definitiva della particella n. (...) RFD del Comune di X._____ (Sezione di Y._____) in rapporto al rinnovo della servitù di attraversamento dell'elettrodotto ivi presente, in particolar modo gli elementi e il metodo di calcolo presi in considerazione dalla CFS per la sua determinazione. In summo, essi ritengono che al posto delle « Norme d'indennizzo relative alle linee elettriche aeree » – applicabili ai fondi agricoli, ma non ai fondi edificabili o già edificati, per i quali la servitù di attraversamento dell'elettrodotto compromette le possibilità edificatorie di una parte importante – la CFS avrebbe dovuto applicare il metodo detto della differenza, tenendo altresì conto dei correttivi di cui all'art. 22 LEspr (aspetto psicologico legato ai campi magnetici, svalutazione del fondo, ecc.).

In tale evenienza, si tratta dunque di determinare se, tenuto conto delle peculiarità del caso e delle norme applicabili, il metodo di calcolo adottato dalla CFS è corretto e, di riflesso, se l'indennità d'espropriazione concessa ai ricorrenti possa essere considerata come adeguata e proporzionata.

4.1 Per rispondere a tale quesito, occorre innanzitutto richiamare i principi applicabili in materia di indennità espropriativa in rapporto al rinnovo di un contratto di servitù di attraversamento di un elettrodotto preesistente.

4.1.1 Giusta l'art. 16 LEspr, l'espropriazione non può aver luogo che verso piena indennità. Nell'esame del patrimonio dell'espropriato, l'indennità non deve condurre né ad un impoverimento né ad un arricchimento. Essa deve collocare l'espropriato in una situazione economicamente equivalente a quella di cui avrebbe beneficiato senza l'espropriazione (cfr. DTF 95 I 453 consid. 2; 93 I 554 consid. 3; sentenze del TAF A-3440/2012 del 21 gennaio 2014 consid. 5.1.1; A-8536/2010 del 10 novembre 2013 consid. 7; HEINZ HESS/HEINRICH WEIBEL, *Das Enteignungsrecht des Bundes*, vol. I, 1986, n. 4 ad art. 16 LEspr; PIERRE MOOR, *Droit administratif*, vol. III, 1992, pag. 413).

4.1.2 Giusta l'art. 5 LEspr possono fare l'oggetto dell'espropriazione i diritti reali sui fondi, i diritti risultanti dalle disposizioni sulla proprietà fondiaria in materia di rapporti di vicinato, inoltre i diritti personali dei conduttori e degli affittuari del fondo da espropriare. Questi diritti possono essere estinti o limitati in modo permanente o temporaneo. Vista la loro frequenza nonché la loro importanza nel diritto d'espropriazione, le servitù prediali e le altre servitù sono anch'esse annoverate nell'art. 5 cpv. 1 LEspr, benché non espressamente menzionate in quanto tali (cfr. in particolare, sentenza del TAF A-8333/2010 del 29 aprile 2013 consid. 3.1, confermata dal TF con sentenza 1C_572/2013 del 30 settembre 2013; HESS/WEIBEL, *op. cit.*, n. 33 ad art. 5 LEspr).

4.1.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la costituzione di una servitù a carico di un fondo costituisce un'espropriazione parziale (cfr. sentenze del TF 1E.12/2003 del 17 maggio 2004 consid. 2.1; 1E.3/2003 del 12 agosto 2003 consid. 3.1; DTF 129 II 420 consid. 3.1.1, 114 Ib 321 consid. 3; sentenza del TAF A-8333/2010 del 29 aprile 2013 consid. 3.2; ANDRÉ GRISEL, *Traité de droit administratif*, vol. II, 1984, pag. 742; HESS/WEIBEL, *op. cit.*, n. 33 ad art. 5 LEspr e n. 183 ad art. 19 LEspr; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ÉCABERT, *Aménagement du territoire, construction, expropriation*, 2001, n. 1180 e n. 1183; MOOR, *op. cit.*, pag. 418; MARYSE PRADERVAND-KERNEN, *La valeur des servitudes foncières et du droit de superficie*, tesi, 2007, n. 161 con rinvii).

L'indennità dovuta ai sensi dell'art. 16 LEspr si determina pertanto in applicazione dell'art. 19 lett. b LEspr, secondo cui nel caso d'espropriazione parziale di un fondo o di più fondi economicamente connessi,

l'indennità corrisponde all'importo di cui il valore venale della frazione residua viene ad essere diminuito. Per costante giurisprudenza, per il calcolo dell'indennità va applicato il metodo detto della differenza (« *la méthode de la différence* » o « *die Differenzmethode* ») secondo cui l'indennità corrisponde alla differenza fra il valore venale del fondo libero dalla servitù e il valore del fondo gravato dall'onere (cfr. sentenze del TF 1E.12/2003 del 17 maggio 2004 consid. 2.1; 1E.3/2003 del 13 agosto 2003 consid. 3.1; DTF 129 II 420 consid. 3.1.1; 114 Ib 321 consid. 3; sentenza del TAF A-8333/2010 del 29 aprile 2013 consid. 3.3; MOOR, op. cit., pag. 418; GRISEL, op. cit.; pag. 739; RICCARDO JAGMETTI, *Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Energierecht*, vol. VII, 2005, n. 6272 con rinvii). Tale importo va poi rettificato tenendo conto dei correttivi enunciati all'art. 22 LEspr (cfr. sentenza del TAF A-8333/2010 del 29 aprile 2013 consid. 3.3; HESS/WEIBEL, op. cit., n. 186 ad art. 19 LEspr; GRISEL, op. cit., pag. 739; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1183; JAGMETTI, op. cit., n. 6272).

4.1.4 Il diritto all'indennizzo presuppone tuttavia un pregiudizio per il quale sussiste un nesso di causalità naturale e adeguata con la soppressione, la modifica, il trasferimento del diritto espropriato (cfr. MOOR, op. cit., pag. 415; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1137). Secondo il corso ordinario delle cose e dell'esperienza generale della vita, l'espropriazione deve essere propria a produrre un effetto del genere di quello che si è realizzato. Il mancato reddito è indennizzato soltanto nella misura in cui, senza l'espropriazione, lo stesso si sarebbe realizzato con certezza, o almeno con alta verosimiglianza. Una semplice probabilità o aspettativa, fondata su delle considerazioni congiunturali o economiche, o su delle previsioni future senza fondamenti precisi, non basta (cfr. ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1138). In assenza di detto nesso di causalità, per l'espropriato non sussiste pertanto alcun diritto all'indennizzo (cfr. sentenza del TAF A-8333/2010 del 29 aprile 2013 consid. 3.4).

L'esigenza di un nesso di causalità si applica altresì allorché un'espropriazione parziale genera la perdita o la diminuzione dei vantaggi di fatto di cui beneficiava la frazione residua del fondo ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LEspr. In questo caso, secondo il Tribunale federale, l'espropriazione deve apparire come la condizione senza la quale la perdita o la diminuzione del vantaggio non si sarebbe verificata (cfr. sentenza del TAF A-8333/2010 del 29 aprile 2013 consid. 3.4; GRISEL, op. cit., pag. 731; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1137).

4.1.5 Nel caso particolare della costituzione di una servitù di attraversamento di un elettrodotto aereo (o di una linea elettrica aerea) accompagnata da un divieto parziale o totale di costruzione, in regola generale l'indennizzo va dunque calcolato secondo il metodo detto della differenza. Ciò è segnatamente il caso in presenza di servitù gravanti un fondo edificabile o già edificato (cfr. sentenza del TF 1E.12/2003 del 17 maggio 2004 consid. 2.1; DTF 129 II 420 consid. 3.1.1; 114 Ib 321 consid. 3). Va tuttavia precisato che il valore del fondo edificabile non ancora edificato si calcola in funzione delle possibilità edificatorie accordate dal diritto pubblico (indici, distanze, ecc.). Quando invece un fondo risulta invece già parzialmente edificato, il suo valore va determinato in funzione della costruzione che si erige sullo stesso (cfr. PRADERVAND-KERNEN, op. cit., n. 614 seg.; sentenza del TAF A-8333/2010 del 29 aprile 2013 consid. 3.5).

Allorquando invece la predetta servitù grava un fondo situato in zona agricola, il sistema di calcolo detto della differenza risulta difficilmente applicabile. In tale evenienza, il Tribunale federale ha sancito che conviene piuttosto riferirsi alle « Norme d'indennizzo relative alle linee elettriche aeree » (« *Normes d'indemnisation pour les lignes électriques aériennes* » o « *Entschädigungsansätze für elektrische Freileitungen* ») elaborate dall'Unione Svizzera dei contadini (USC) e dall'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES), le quali tengono conto del numero di piloni eretti sul fondo agricolo, nonché della lunghezza dei cavi elettrici e del loro impatto sul predetto fondo (cfr. sentenze del TF 1E.1/2007 dell'8 giugno 2007 consid. 4.1; 1E.3/2003 del 12 agosto 2003 consid. 3.1; DTF 111 Ib 288 consid. 1; PRADERVAND-KERNEN, op. cit., n. 869 nonché n. 871 segg.). Sebbene dette norme di per sé non vincolino le autorità, le stesse sono infatti considerate dal Tribunale federale come utili per determinare l'indennità nel caso specifico dei fondi situati in zona agricola (cfr. la già citata sentenza A-8333/2010 consid. 3.5).

4.1.6 A prescindere dalla natura del fondo, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in presenza di una servitù di attraversamento per una linea elettrica aerea già esistente – o sostituita da una nuova linea seguente il medesimo tracciato di quella precedente – nel calcolo dell'indennità espropriativa va tuttavia tenuto conto delle eventuali indennità già percepite dall'allora proprietario del fondo interessato. Nella misura in cui l'indennità espropriativa non può che essere concessa una sola volta, indipendentemente dall'importo concordato e versato a suo tempo al precedente proprietario del fondo, il nuovo proprietario non ha infatti alcun diritto di ottenere, a sua volta, un indennizzo (supplementare)

da parte del beneficiario della servitù di attraversamento per il deprezzamento del suo fondo fondandosi sulla medesima causa, allorquando né l'ubicazione della linea elettrica, né le condizioni del suo utilizzo sono state modificate dopo il cambiamento del proprietario del fondo servente (cfr. DTF 129 II 72 consid. 2.8; sentenze del TF 1E.3/2003 del 12 agosto 2003 consid. 3.2.1; 1E.12/2003 del 17 maggio 2004 consid. 2.2; sentenze del TAF A-7048/2008 del 6 dicembre 2010 consid. 8.1 con rinvii; A-7015/2008 del 6 dicembre 2010 consid. 7.1 con rinvii). In altri termini, la procedura espropriativa non deve avere per effetto quello di aumentare l'importo che l'espropriato – o il proprietario precedente – ha già percepito per il sorvolo della linea elettrica in questione.

4.1.7 Per quanto attiene invece al metodo di calcolo dell'indennità da seguire in caso di rinnovo di una servitù di attraversamento di un elettrodotto aereo, con divieto di costruzione, già costituita in precedenza, la cui durata prevista dalle parti mediante stipulazione di una convenzione d'espropriazione è giunta a termine, né la dottrina, né la giurisprudenza, come neppure la legge stessa, danno indicazioni al riguardo (cfr. sentenza del TAF A-8333/2010 del 29 aprile 2013 consid. 3.6).

In tale contesto, per i fondi agricoli, lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di indicare che, poiché le « Norme d'indennizzo relative alle linee elettriche aeree » sanciscono chiaramente la loro applicabilità in presenza di contratti di servitù di durata determinata giunti a termine (cfr. lett. b del campo d'applicazione indicato nelle predette norme), per il rinnovo di una servitù di attraversamento di un elettrodotto, accompagnato da un divieto di costruzione, su di un fondo agricolo si può senz'altro fare riferimento alle stesse (cfr. la già citata sentenza A-8333/2010 consid. 3.6.1).

Per i fondi edificabili – in assenza di indicazioni in merito al calcolo dell'indennità in caso di rinnovo di una siffatta servitù, anche nelle predette norme – va invece valutato nel singolo caso se la loro applicazione da parte della CFS possa essere riconosciuta (o meno) come proporzionale e opportuna alla luce dei principi generali del diritto espropriativo, segnatamente dei criteri indicati agli artt. 19 e segg. L'Espr (cfr. la già citata sentenza A-8333/2010 consid. 3.6.2). Ciò è in particolare il caso allorquando il rinnovo della servitù in questione non incide sulle possibilità edificatorie dei fondi interessati, ritenuto che in simile evenienza non vi sono altri motivi giustificanti l'applicazione di un altro metodo da parte della CFS (cfr. la già citata sentenza A-8333/2010 consid. 4).

4.2 Stabiliti i principi applicabili, occorre ora verificare se – tenuto conto della situazione concreta del fondo interessato, segnatamente delle possibilità edificatorie e del conseguente impatto dell'imposizione della servitù di attraversamento di un elettrodotto, con divieto di costruzione sugli stessi – l'applicazione da parte della CFS delle « Norme d'indennizzo relative alle linee elettriche aeree » sia giustificata o meno.

4.2.1 In concreto, dal registro fondiario risulta che i ricorrenti sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno della particella n. (...) RFD del Comune di X. _____ (Sezione di Y. _____), il primo a far tempo dal 17 settembre 1985, l'altra dal 9 dicembre 1993. Il predetto fondo n. (...) è gravato da una servitù di attraversamento di un elettrodotto aereo ad alta tensione della durata di 30 anni, iscritta a registro fondiario in data 26 gennaio 1974. Da quanto precede, risulta dunque che al momento del trapasso di proprietà ai qui ricorrenti, la particella n. (...) era già gravata da detta servitù.

La linea elettrica ad alta tensione 50 kV Bodio-Riazzino-Monte Ceneri – così come constatato dal DATEC nella propria decisione del 31 ottobre 2012 (cfr. consid. 8.2 di detta decisione [atto n. 51 dell'incarto della CFS]) – esiste poi da oltre 50 anni, fatto incontestato dalle parti. Dai piani annessi alla decisione impugnata risulta che il fondo n. (...) è attraversato dalla predetta linea elettrica per una lunghezza di 70 ml e – tenuto conto della distanza di sicurezza comportante la restrizione del diritto di costruzione – per una larghezza di almeno 10 ml (circa 5 ml per ogni lato). L'entità dell'espropriazione sulla larghezza del fondo risulta in particolare dall'art. 38 dell'ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEI, RS 734.31) – a cui si riferiscono anche i ricorrenti – che, per ragioni di sicurezza e di prevenzione dei pericoli risultanti dalla presenza di una linea aerea ad alta tensione, prevede in particolare una distanza minima di 5 ml tra i conduttori ad alta tensione e dei relativi sostegni e i fabbricati presenti sui fondi interessati, comportando di fatto per i proprietari dei fondi interessati, rispettivamente per l'esercente, una restrizione del diritto di costruire.

La linea elettrica ad alta tensione in questione, che come visto esiste da ben oltre 50 anni, è mantenuta nel suo stato attuale, senza modifica alcuna né della struttura, né del suo tracciato, sicché di fatto – come giustamente rilevato dal DATEC (cfr. decisione 31 ottobre 2012, consid. 8.2) – il rinnovo della servitù di attraversamento per ulteriori 25 anni essenzialmente non cambia la situazione attuale dei ricorrenti e del loro fondo.

4.2.2 Ciò premesso, la presenza della linea elettrica e della relativa servitù di attraversamento con le relative restrizioni al diritto di costruire, non

hanno di fatto impedito ai ricorrenti né di acquisire (per donazione) il fondo n. (...), né di mantenerne la proprietà sino ad oggi. Ma vi è di più. Tali inconvenienti, non hanno infatti impedito loro di edificare il fondo, all'epoca – secondo quanto riportato dalla controparte (cfr. risposta del 1° ottobre 2014, pag. 3) e non contestato dai ricorrenti – non ancora edificato. Dal registro fondiario risulta infatti che sulla particella n. (...), ubicata in zona residenziale semi-intensiva e avente una superficie totale di 2'883 m², attualmente sono presenti un'abitazione di 86 m², un'autorimessa di 13 m² e due ripostigli di 32 m² e 6 m². Neppure gli aspetti puramente psicologici, legati alla presenza della linea elettrica e della percezione soggettiva dei campi magnetici – che sono qui fatti valere a sostegno della richiesta d'indennizzo (cfr. ricorso 3 settembre 2014, pag. 5) – sembrano poi aver all'epoca influenzato i ricorrenti nella loro scelta di edificare il fondo e/o di risiedervi sino ad oggi, sicché non si vede come gli stessi possano essere ora rilevanti, la situazione del fondo essendo di fatto rimasta immutata.

4.2.3 Nulla agli atti – e nemmeno gli argomenti sollevati dai ricorrenti permettono di considerare il contrario – porta poi lo scrivente Tribunale a ritenere ch'essi abbiano concretamente l'intenzione di edificare ulteriormente il fondo o che la presenza della predetta linea possa effettivamente ledere le sue possibilità edificatorie residue risultanti dal piano regolatore del Comune di X. _____ (Sezione di Y. _____). In effetti, per la zona residenziale semi-intensiva, l'art. 37 delle norme di attuazione del piano regolatore (di seguito: NAPR) del Comune del X. _____ prevede un indice di sfruttamento massimo di 0.5 e un indice di occupazione massimo del 40%, indici che per il fondo n. (...) – in assenza di elementi contrari agli atti e neppure apportati dai ricorrenti – non risultano a priori compromessi dalla presenza della linea elettrica in questione, gravante il fondo per una lunghezza di 70 ml e una larghezza di (almeno) 10 ml.

La stessa CFS ha rilevato come sia ancora possibile realizzare delle opere in un'altra parte del fondo n. (...), fatto peraltro non contestato dai ricorrenti. Tale valutazione, tiene conto delle peculiarità del predetto fondo, sicché – contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti (cfr. ricorso 3 settembre 2014, pag. 3) – non è possibile in alcun modo dedurre una regola generale applicabile in maniera indiscriminata, secondo cui se l'indice di occupazione è (ad esempio) pari a 40%, allora sarebbe possibile espropriare sino al 60 % del fondo interessato.

Ora, nella misura in cui l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza in presenza di una linea elettrica risulta *ex lege* (cfr. consid. 4.2.1 che precede) e l'entità della restrizione al diritto di costruire gravante il fondo

dei ricorrenti non risulta aumentata o mutata dal rinnovo della servitù di attraversamento, ma piuttosto analoga a quella già vigente al momento in cui i ricorrenti ne hanno acquisito la proprietà, non si intravede come la stessa possa portar loro un pregiudizio maggiore rispetto al passato.

4.2.4 Analogo discorso, vale per quanto concerne l'asserita difficoltà nel trovare un potenziale acquirente del fondo a causa della presenza della linea elettrica (cfr. ricorso 3 settembre 2014, pag. 6), i ricorrenti non avendo prodotto nessun documento attestante – o perlomeno rendente verosimile – la loro intenzione di venderlo ad un terzo. In assenza di prove, tale allegazione non ha alcun influsso sulla valutazione del caso.

4.2.5 In definitiva, tenuto conto delle circostanze particolari del caso – segnatamente che si tratta di un rinnovo di servitù di attraversamento di un elettrodotto preesistente toccante in maniera limitata la particella n. (...) in parte già edificata, senza pregiudicarne in maniera rilevante le residue possibilità edificatorie – l'applicazione per analogia delle « Norme d'indennizzo relative alle linee elettriche aeree » da parte della CFS appare qui proporzionata, opportuna e adeguata. A conoscenza del Tribunale, non vi sono motivi giustificanti l'applicazione di un altro metodo di calcolo. L'auspicata applicazione del metodo della differenza non appare in ogni caso appropriata alla situazione concreta, nella misura in cui il rinnovo della servitù non fa che formalizzare una situazione giuridica preesistente, ben nota ai qui ricorrenti già al momento del trapasso della proprietà, che in passato – come visto – non ha per nulla pregiudicato i loro interessi.

4.3 Ciò appurato, va ora esaminata l'entità dell'indennità concessa ai ricorrenti dalla CFS.

4.3.1 *In casu*, dalla decisione impugnata – e meglio, dal punto 1 lett. a del dispositivo, qui vincolante – risulta che la CFS, sulla scorta delle predette norme d'indennizzo nella loro versione aggiornata al 31 dicembre 2010 (ed. 2011/2012), ha concesso ai ricorrenti un'indennità totale pari a 1'336.70 franchi, oltre accessori: (a) 1'067 franchi per la presenza del palo n. 18 in cemento armato; (b) 135.80 franchi per il sorvolo per 70 ml di percorrenza della linea 50 kV, sulla base di un'indennità unitaria di 1.94 franchi/ml; (c) 133.90 franchi per il trasporto dati, sulla base di un'indennità unitaria di 1.78 franchi/ml, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 132 III 651; decisione impugnata, consid. 7 e 8 lett. a). La CFS ha poi respinto ogni altra pretesa d'indennizzo senza rapporto di causalità con l'intervento espropriativo (cfr. decisione impugnata, consid. 9).

Di avviso contrario, i ricorrenti hanno sempre postulato un indennizzo totale pari a 274'681 franchi, facendo valere – oltre al metodo della differenza, anche i correttivi di cui all'art. 22 cpv. 2 LEspr (quali l'impatto della linea elettrica sul valore del fondo e l'aspetto psicologico generato dalla sua presenza), riferendosi alle due sentenze A-7015/2008 e A-7048/2008 del 6 dicembre 2010 dello scrivente Tribunale (cfr. ricorso 3 settembre 2014, pag. 5 segg.; osservazioni finali 18 novembre 2014, pag. 5).

4.3.2 Al riguardo, lo scrivente Tribunale ritiene che l'indennizzo concesso dalla CFS, oltre ad essere conforme alle prescrizioni contenute nelle citate norme d'indennizzo, sia anche appropriato e proporzionato alla situazione concreta e alle peculiarità del fondo n. (...), sicché va qui confermato.

Al contrario, l'indennizzo di 274'681 franchi richiesto dai ricorrenti – oltre a fondarsi erroneamente sul metodo della differenza, qui inapplicabile (cfr. consid. 4.2.5 del presente giudizio) – è sproporzionato e appare ingiustificato, rispetto all'entità del pregiudizio da essi subito. Nella misura in cui l'indennità espropriativa non può avere per effetto quello di arricchire gli espropriati, bensì unicamente di compensare la perdita effettivamente da essi subita, in presenza del rinnovo di una servitù di attraversamento, senza modifica alcuna della linea elettrica – per la quale in passato è stata già potenzialmente versata un'indennità al precedente proprietario – l'ammontare dell'importo richiesto dai ricorrenti non può che essere respinto (cfr. consid. 4.1.1 e 4.1.6 del presente giudizio).

4.3.3 Alla stregua della CFS, lo scrivente Tribunale non intravede poi motivi per concedere degli ulteriori indennizzi ai ricorrenti sulla scorta dell'art. 22 cpv. 2 LEspr, segnatamente in rapporto agli aspetti psicologici e all'impatto della linea elettrica sul valore del fondo, che peraltro non hanno mai costituito in passato un ostacolo né all'edificazione del fondo, né al mantenimento della loro residenza in quel luogo (cfr. consid. 4.2.2 del presente giudizio).

Le due sentenze A-7015/2008 e A-7048/2008 del 6 dicembre 2010 dello scrivente Tribunale citate dai ricorrenti non permettono in ogni caso di giungere ad una conclusione diversa, le stesse concernendo una situazione ben differente da quella in oggetto, nella misura in cui l'indennità espropriativa era richiesta in rapporto alla posa di una nuova linea elettrica sul tracciato di quella precedente. Se è vero che in tale evenienza, il Tribunale, riferendosi alla giurisprudenza del Tribunale federale, ha effettivamente indicato la necessità di tenere conto dell'impatto della linea elettrica sul valore del fondo, nonché degli aspetti psicologici quale parte

del danno ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LEspr, vero è anche che lo stesso ha altresì sottolineato la necessità di tenere conto di eventuali indennizzi già versati in precedenza per la precedente linea elettrica (cfr. già citate sentenze A-7015/2008 consid. 6.3 e 7.1; A-7048/2008 consid. 6.2 e 8.1). Ora, non vi è chi non veda come di fatto un tale indennizzo non appaia appropriato ad una situazione che, essenzialmente, non comporta alcuna modifica della situazione attuale dei ricorrenti (cfr. consid. 4.2.1 segg. del presente giudizio).

5.

In conclusione, alla luce di tutto quanto suesposto, la decisione presa nei confronti dei ricorrenti – segnatamente il metodo di calcolo delle indennità a loro concesse – non è contraria al diritto applicabile, non può inoltre essere considerata lesiva del diritto di essere sentiti dei ricorrenti, né arbitraria, né frutto di un abuso del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore e neppure – per quanto verificabile anche in quest'ottica – inadeguata. La stessa va dunque qui integralmente confermata e il ricorso dei ricorrenti respinto.

6.

Nel contesto della presente vertenza, la questione delle spese e delle ripetibili è regolata dagli artt. 114 e segg. LEspr (cfr. sentenza del TAF A-6674/2014 del 7 dicembre 2015 consid. 9 con i numerosi rinvii). Giusta l'art. 116 cpv. 1 LEspr, le spese e le ripetibili sono di regola poste a carico dell'espropriante. Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate.

Nella fattispecie, le spese processuali, fissate a 1'500 franchi sono poste a carico della controparte (qui parte espropriante).

Non ci sono tuttavia motivi di accordare un'indennità a titolo di ripetibili ai ricorrenti, totalmente soccombenti (cfr. sentenze del TF 1E.20/2005 del 16 maggio 2006 consid. 4; 1E.1/2006 del 12 aprile 2006 consid. 11, 1E.16/2005 del 14 febbraio 2006 consid. 6; sentenza del TAF A-6674/2014 del 7 dicembre 2015 consid. 9 con i numerosi rinvii).

(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di 1'500 franchi sono poste a carico della controparte. Tale importo deve essere versato allo scrivente Tribunale entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio. Il bollettino di versamento verrà trasmesso alla controparte mediante invio separato.

3.

Non vengono assegnate indennità di ripetibili.

4.

Comunicazione a:

- ricorrenti (atto giudiziario)
- controparte (atto giudiziario)
- autorità inferiore (atto giudiziario)

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Claudia Pasqualetto Péquignot

Sara Friedli

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: